

**Reg. Gen n. 335**

**del 11/06/2025**

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B73AF3B48B

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### **Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 3 febbraio 2025, prot. n. 2851/2025, di attribuzione di funzioni gestionali al responsabile del settore economico-finanziario fino al 31 gennaio 2026;

**Richiamata** la propria determinazione n. 346 del 29/06/2022, mediante la quale si è provveduto all'affidamento diretto tramite piattaforma Sintel della polizza di assicurazione R.C. patrimoniale per il periodo 30/06/2022-30/06/2025 a XL Insurance Company SE;

**Considerato**, quindi, che si rende necessario procedere con un nuovo affidamento della polizza in oggetto;

**Richiamata** la determinazione n. 162 del 25/03/2025, con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per tre anni dal 01/04/2025 al 31/03/2028 con opzione di proroga per altri due anni dal 01/04/2028 al 31/03/2030 alla società Progeass srl;

**Considerato che** da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

**Considerato** che, al fine di garantire i principi stabiliti nel D.Lgs. 36/2023, il broker società Progeass srl è stato incaricato di effettuare un'indagine di mercato in merito all'affidamento in oggetto;

**Vista** la sopraccitata indagine di mercato condotta da Progeass srl (prot. 14431/2025 del 27/05/2025), mediante la quale la società ha provveduto a richiedere preventivi a diverse compagnie di assicurazione alle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto appositamente predisposto;

**Richiamata** la relazione redatta da Progeass srl, dalla quale si evince che sono state presentate offerte dalle compagnie AIG Europe S.A. e XL Insurance company SE, entrambe con modifiche al capitolato d'appalto proposto, ma che la proposta di AIG Europe S.E. risponde maggiormente ai criteri di economicità ed efficacia assicurativa, con valutazione positiva sotto il profilo dell'analisi qualità-prezzo;

**Considerato** che, in relazione all'entità del servizio e alla finalità dello stesso, è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il quale consente, per servizi di importo inferiore a 140.000 euro, l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 48 del codice dei contratti pubblici;

**Visto** l'art. 17 comma 1 del d.lgs 36/2023, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è quello di garantire il mantenimento dell'attuale copertura assicurativa per l'Ente;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della polizza R.C. patrimoniale (colpa lieve);
- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un unico operatore, preventivamente individuato tramite indagine di mercato effettuata dal broker del comune Progeass srl, tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b e dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023;

**Dato atto** che:

- per gli enti locali permane la necessità, prima di effettuare un acquisto, di verificare se è in corso una convenzione di acquisto Consip e, in caso positivo, di aderirvi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi di acquisto, al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
- al fine del contenimento della spesa, la Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) all'art. 1 comma 455 ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire centrali di acquisto che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti);
- la Regione Lombardia ha istituito la Centrale Acquisti con Legge Regionale 28/12/2007 n. 33 (art. 1 commi 3 e 6);
- in caso di acquisti effettuati direttamente è necessario illustrare le motivazioni per le quali non si è aderito alle citate convenzioni, ovvero attestare che le condizioni di acquisto sono effettivamente migliori o almeno uguali rispetto a quelle delle convenzioni nazionali;

**Considerato** che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 488/99 e dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e in base a verifica effettuata in data 03/06/2025:

- non è attiva una convenzione Consip per il servizio citato;

- non sono presenti convenzioni attive presso le centrali di committenza regionali (ARIA - Sintel) come da verifica effettuata sul sito “ariaspa.it”;

**Viste** la documentazione amministrativa, le condizioni di assicurazione e l’offerta economica relative all’affidamento della polizza R.C. patrimoniale (colpa lieve), prot. 15717/2025 del 11/06/2025, agli atti;

**Rilevato che** la suddetta proposta contempla come variante migliorativa la garanzia assicurativa prestata senza alcuna franchigia per sinistro;

**Preso atto** che AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l’Italia, con sede a Milano in via della Chiesa 2, c.f. 97819940152 p.iva 10479810961 mediante l’offerta sopra indicata propone un premio riferito alla copertura per il periodo 30/06/2025-30/06/2028 dell’importo di € 12.900,00 (premio annuo lordo di € 4.300,00);

**Considerato** che in conformità agli accertamenti svolti:

- il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- i titolari effettivi del suddetto operatore hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la posizione contributiva di AIG Europe S.A. risulta regolare (DURC INAIL\_49215669 con scadenza 21/09/2025);

**Dato atto** che si è provveduto ad effettuare la verifica del DURC di Progeass srl (INPS\_44891198 con scadenza 01/07/2025) dalla quale si evince che la posizione contributiva risulta regolare;

**Dato atto** che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

**Visto** il report della procedura AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) -PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 n. 202348981 effettuata da Comune di Sarezzo (prot. 15717/2025 del 11/06/2025), allegato alla presente;

**Ritenuto** quindi opportuno affidare alla compagnia sopraccitata la copertura assicurativa, con la clausola relativa al broker Progeass srl;

**Richiamate** le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- “L’impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine s’impegna a:
- a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;

- ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto”.
- “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

**Dato atto che:**

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (CIG): B73AF3B48B;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristina Lavera;
- il Responsabile del Procedimento ha firmato digitalmente la proposta di determina in oggetto, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. e) della legge 241/1990;

**Attestato**, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e smi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato;

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) di approvare** le Condizioni di Assicurazione per la polizza R.C. patrimoniale (colpa lieve) periodo 30/06/2025-30/06/2028, comprendenti le varianti presentate dalla compagnia AIG Europe S.A. (Allegato B);
- 2) di allegare** alla presente il seguente report della procedura: Report della AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) -PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 n. 202348981 effettuata da Comune di Sarezzo (prot. 15717/2025 del 11/06/2025) (allegato A);
- 3) di affidare** alla società AIG Europe S.A. rappresentanza generale per l'Italia, con sede a Milano in via della Chiusa 2, c.f. 97819940152 p.iva 10479810961 la stipula della polizza R.C. patrimoniale periodo 30/06/2025-30/06/2028;
- 4) di impegnare** a favore di Progeass srl con sede in Borgo P. Wuhrer n. 137 Brescia, CF e PI 03333560179, la somma di € 12.900,00;
- 5) di imputare** la somma di € 4.300,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 “Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C.” del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l'anno 2025, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
----------	----------	-----------	--------	----------------	---------------------------------------

1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.
---------	----	----	----	----	----------------

- 6) **di imputare** la somma di € 4.300,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 “Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C.” del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l’anno 2026, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.

dando atto del rispetto dell’art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000;

- 7) **di imputare** la somma di € 4.300,00 per il pagamento del premio relativo alla polizza in oggetto al cap. 01051.10.01290000 “Assicurazioni contro i furti, incendi e per R.C.” del bilancio di previsione 2025/2027, quale quota esigibile per l’anno 2027, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
1290000	01	05	01	10	U. 1.10.04.01.

dando atto del rispetto dell’art. 183 c. 6 del D.Lgs 267/2000;

- 8) **di dare atto** che Progeass srl si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio di cui all’oggetto;

- 9) **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l’uso del commercio;

- 10) **di stabilire**, altresì che:

- la stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
- il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;

- 11) **di dare comunicazione** agli aventi diritto dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

- 12) **di dare altresì atto** che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia a carico del Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell’operatore economico e dei relativi titolari effettivi e dei titolari effettivi del suddetto operatore nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara;

- 13) **di dare atto** che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**  
**Dott.ssa Cristina Lavera\***

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Reg. Gen n. 335 del 11/06/2025

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B73AF3B48B

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147-bis) E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (artt. 183 – comma 7 e 151 – comma 4 – T.U.E.L.)**

**ESITO: FAVOREVOLE**

Sarezzo, li 11/06/2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Cristina Lavera \*

Tipo	Cap.	Num.	Anno imp.	Anno Comp.	Importo
U	01051.10.01290000	910	2025	2025	4.300,00
U	01051.10.01290000	911	2025	2026	4.300,00
U	01051.10.01290000	912	2025	2027	4.300,00

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Reg. Gen n. 335 del 11/06/2025**

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) PERIODO 30/06/2025-30/06/2028 – CIG B73AF3B48B

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo pretorio on line, con decorrenza da oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Sarezzo, li 11/06/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sara Giacomelli \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# Report della Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 n. 202348981 effettuata da Comune di Sarezzo

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	3
Riepilogo Offerte .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	202348981
<i>Nome Procedura</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	2
<i>Destinatari</i>	No
<i>Num. Protocollo</i>	1718413
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	66500000-5 - Servizi assicurativi e pensionistici

*Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:* Le offerte sopra la base d'asta sono incluse

*Responsabile Unico del Progetto* CRISTINA LAVERA

*Nome Ente* Comune di Sarezzo

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Somministrazione* No, quantitativi ed o importi sono definiti

*Modalità offerta economica?* Valore economico

*Base dell'asta* 12.950,00000 EUR

*Opzione proroga (mesi)* -

*Opzione rinnovo (mesi)* -

*Opzione rinnovo (importo)* -

*Modalità di acquisizione* Acquisto

*Mesi modalità di acquisizione* 36

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 3 giugno 2025 14.43.00 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* martedì 10 giugno 2025 14.45.11 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Busta amministrativa	Il concorrente, dopo aver compilato i modelli A-A2-C, li firmi digitalmente e firmi digitalmente l'allegato B. I documenti dovranno essere inseriti in un'unica cartella .zip (o equivalente) da caricare come alle-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	gato. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
<i>Login</i>	user_54208
<i>Indirizzo e-mail</i>	insurance@aigeuropa.postecert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10479810961
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA VETRA, 17, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236901

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1749466148205
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 9 giugno 2025 12.49.08 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	12.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 4. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 11 giugno 2025 10.29.46 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981) è iniziata.
mercoledì 11 giugno 2025 10.29.37 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1749466148205) della Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 10 giugno 2025 14.45.48 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_54208 sulla Procedura con ID 202348981 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 10 giugno 2025 14.45.11 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981).
lunedì 9 giugno 2025 12.49.08 CEST	Invio Offerta	L'offerente AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981).
martedì 3 giugno 2025 14.43.10 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato AFFI-

Data	Oggetto	Testo
		DAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981).
martedì 3 giugno 2025 14.43.00 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (COLPA LIEVE) - PERIODO 30.06.2025-30.06.2028 (ID 202348981). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

# Lotto 01

## Capitolato speciale di Polizza “Responsabilità Civile Patrimoniale” (colpa lieve)

### INDICE

<b>SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE</b>
1.1 - L'Assicurato
1.2 - Oggetto dell'Assicurazione
1.3 - Perdite per Interruzione o sospensione di attività di Terzi
1.4 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale
1.5 - Attività di Rappresentanza
1.6 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
1.7 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)
1.8 - Levata Protesti
1.9 - Acquisizioni in economia
1.10- Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)
1.11- Limiti di Indennizzo – Franchigia
<b>SEZIONE 2 - CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA</b>
2.1 - Copertura della responsabilità civile professionale del Dipendenti Tecnici
<p><b>1) <u>Estensione della copertura professionale del “Progettista Interno” di cui al D.lgs 50/2016 e D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e i.i.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lavori fino a 12 mesi: 0,60 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 24 mesi: 0,90 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 36 mesi: 1,10 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 48 mesi: 1,30 X Mille;</li> <li>    ✓ Premio minimo per certificato: <b>Euro 250,00</b></li> <li>    ✓ Limite massimo al valore dell'opera: <b>Euro 20.000.000,00</b></li> <li>    ✓ Massimale: La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica (<i>Certificato</i>), e comunque in misura non superiore al <b>10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.</b></li> <li>    ✓ Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.</li> </ul> <p><b><u>Estensione della copertura professionale del “Validatore / Verificatore Interno” di cui al D. Lgs.50/2016 e</u></b></p>

<p><b>D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lavori fino a 12 mesi: 0,80 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 24 mesi: 1,00 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 36 mesi: 1,60 X Mille;</li> <li>➤ Lavori fino a 48 mesi: 2,00 X Mille;</li> <li>✓ Premio minimo per certificato: <b>Euro 350,00</b></li> <li>✓ Limite massimo valore dell'opera: <b>Euro 20.000.000,00</b></li> <li>✓ Massimale: La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica (Certificato), massimale che si intende:</li> </ul> <p>a) <b>non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;</b></p> <p>b) <b>non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.</b></p> <p><b>Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.000.000,00.</b></p> <p>Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.</p>
2.2 - Copertura della responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali
<b>SEZIONE 3- ESCLUSIONI</b>
3.1 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
3.2 - Persone non considerate terzi
<b>SEZIONE 4 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>
4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
4.2 - Aggravamento del rischio
4.3 - Diminuzione del rischio
4.4 - Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio
4.5 - Durata del contratto – Recesso
4.6 - Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia
4.7 - Oneri Fiscali
4.8 - Modifiche dell'assicurazione
4.9 - Foro Competente
4.10 - Rinvio alle norme di legge
4.11 - Altre Assicurazioni
4.12 - Interpretazione del contratto
4.13 - Forma delle Comunicazioni
4.14 - Clausola Broker
4.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
4.16 - Sinistri in serie
4.17 - Estensione territoriale
4.18 - Cessazione dell'assicurazione

4.19 - Vincolo di solidarietà
4.20 - Copertura a Secondo Rischio
<b>SEZIONE 5 - COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI</b>
5.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
5.2 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese Legali
<b>DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE</b>

## SCHEDA DI COPERTURA

<b>1.</b>	<b><u>Assicuratori:</u></b>																												
<b>2.</b>	<b><u>Contraente ed Assicurato:</u></b> Comune di Sarezzo compresi tutti i dipendenti, gli Amministratori e il Segretario  <b><u>Attività dichiarata:</u></b> Pubblica Amministrazione – Comune di Sarezzo																												
<b>3.</b>	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> dalle 24.00 ore del 30.06.2025 alle 24.00 ore del 30.06.2028																												
<b>4.</b>	<b>4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u></b> Euro 5.000.000,00  <b>4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u></b> Euro 5.000.000,00  <b>4.3 <u>Massimale di corresponsabilità:</u></b> Euro 5.000.000,00																												
<b>5.</b>	<b><u>Franchigia per sinistro:</u></b> Euro 00,00																												
<b>6.</b>	<b><u>Data di retroattività:</u></b> illimitata																												
<b>7.</b>	<b><u>Clausola Broker:</u></b> Broker: PROGEASS S.r.l. Borgo Wuhrer 137 – 25134 Brescia Iscrizione R.U.I. n. B000049811																												
<b>8.</b>	<b><u>CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA</u></b> <b>1. DIPENDENTI TECNICI</b> <b>2. ESTENSIONE AL DIPENDENTE LEGALE</b>																												
<b>9.</b>	<b><u>Data della proposta di contratto:</u></b>																												
<b>10.</b>	<b><u>Premio annuo a carico del Contraente</u></b>  Premio (Euro): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th></th><th>Premio Netto</th><th>Accessori</th><th>Imponibile</th><th>Imposte</th><th>Totale</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">10.1</td><td>Premio Garanzia Base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;">10.2</td><td>Premio Garanzia Merloni</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;">11.3</td><td>Premio Totale</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	10.1	Premio Garanzia Base						10.2	Premio Garanzia Merloni						11.3	Premio Totale					
		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale																							
10.1	Premio Garanzia Base																												
10.2	Premio Garanzia Merloni																												
11.3	Premio Totale																												

Data,

**Il Broker**

**Il Contraente**

.....

.....

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata. Si conviene che le informazioni contenute nella Scheda di adesione costituiscano la base di questa Assicurazione e che la Scheda stessa sia parte integrante della Polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro, quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.

### GLOSSARIO

Per i termini indicati in grassetto nella presente Polizza, trovano applicazione le seguenti definizioni. Laddove venga utilizzata la forma singolare di un termine, la stessa includerà anche il plurale qualora il contesto lo richieda:

<b>ASSICURATO:</b>	il Contraente, il soggetto nell'interesse del quale è stipulata l'Assicurazione, in ragione dell'operato di tutti i suoi dipendenti, segretari ed Amministratori compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone.
<b>ASSICURATORI:</b>	LLOYD'S INSURANCE COMPANY
<b>ATTO CYBER:</b>	si intende qualsivoglia atto - effettivo o presunto - non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di correlati atti non autorizzati, malevoli o criminosi), o una minaccia o una truffa, indipendentemente dal tempo e dal luogo, coinvolgente l'accesso a, la processazione di, l'uso di, la sospensione di o la gestione di un Sistema Informatico o di Dati.
<b>BROKER:</b>	Progeass s.r.l. quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici.
<b>CONTRAENTE:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>DANNO:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>DANNO MATERIALE:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
<b>DATO:</b>	si intende qualsivoglia informazione, fatto, ideazione o codice che sia registrato o trasmesso in una forma che sia utilizzata, accessibile, processata, trasmessa, o conservata in un Sistema Informatico.
<b>DIPENDENTE:</b>	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da un rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione a reggenza o a scavalco.
<b>DIPENDENTE LEGALE:</b>	qualsiasi persona abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all' Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 17.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
<b>DIPENDENTE TECNICO:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del Contraente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o

esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il Contraente che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

<b>DURATA DEL CONTRATTO:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
<b>EPIDEMIA:</b>	significa insorgenza diffusa di una Malattia Trasmissibile che interessa un elevato numero di individui, tale da costituire un incremento del numero di casi di tale Malattia Trasmissibile superiore a quanto si possa normalmente attendersi nell'ambito di una popolazione, comunità o regione durante un determinato periodo di tempo.
<b>INCIDENTE CYBER:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Qualsiasi errore, omissione o incidente, effettivo o presunto, o serie di correlati errori, omissioni o incidenti relativi ad un Sistema Informatico; o</li><li>2. Qualsiasi indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie di correlate - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità ad accedere, processare, usare o gestire un Sistema informatico; o</li><li>3. Qualsiasi violazione - effettiva o presunta - della Legge sulla Privacy in relazione ai Dati</li></ol>
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>LEGGE SULLA PRIVACY:</b>	si intende qualsiasi legge o regolamento relativa alla raccolta, utilizzo, protezione, gestione, conservazione, mantenimento o distruzione di informazioni.
<b>MALATTIA TRASMISSIBILE:</b>	significa una malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di Malattia Trasmissibile include la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoVid 2.
<b>MASSIMALE:</b>	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>PANDEMIA:</b>	significa una Epidemia, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato essere, o ha accertato o individuato quale, pandemia nel contesto di qualsiasi dichiarazione pubblica.
<b>PERDITE PATRIMONIALI:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE:</b>	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
<b>PERIODO DI EFFICACIA:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della durata del Contratto.
<b>POLIZZA:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.
<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:</b>	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi e doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

<b>RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE:</b>	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO:</b>	qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico; qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.
<b>SCHEDA DI COPERTURA:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>SINISTRO:</b>	si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.
<b>STRUMENTI DERIVATI:</b>	qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo semplificato e non esaustivo sono considerati strumenti derivati: futures, opzioni, swaps, overnight index average, forward rate agreement, interest rate swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Credit Default Obligations).
<b>VIOLAZIONE DEI DATI:</b>	si intende il furto, la perdita, o la divulgazione non autorizzata - effettiva o presunta - di Dati che siano presso l'Assicurato o per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o di un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso.

## SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

### ASSICURATO

I soggetti di cui alla definizione di **Assicurato** e come meglio indicato nella **Scheda di Copertura**

### Art. 1.2

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori e si sia prodotta una *differenza* tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per Danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti/Amministratori e, per effetto dell'esercizio del *potere riduttivo* da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili;

restando inteso e convenuto tra le Parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti/Amministratori, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti assicurati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

L'assicurazione comprende inoltre:

Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti e del Personale comunque utilizzato. La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il diritto di rivalsa spettante all'Assicuratore nei confronti dei soggetti responsabili.

### Art. 1.3

### Perdite per Interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 1.2 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### Art. 1.4

### Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 1.2 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### Art. 1.5

### Attività di Rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti/Amministratori in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati.

### Art. 1.6

### Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell' Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell' Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation)**

La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. ad esclusione di multe ed ammende a terzi.

L'Assicurazione non vale: - Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali; per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

#### **Art. 1.8**

#### **Levata Protesti**

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.9**

#### **Acquisizioni in economia**

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite di EUR 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa affidataria.

#### **Art. 1.10**

#### **Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori, Dipendenti e dal Personale a qualunque titolo e comunque utilizzato, durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza, compreso il periodo di retroattività previsto nella scheda di copertura, purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo di efficacia.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei **cinque** anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella Scheda di Copertura per sinistro ed in aggregato.

#### **Art. 1.11**

#### **Limiti di Indennizzo – Franchigia**

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti

i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti nella Scheda di Copertura.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla Scheda di Copertura.

## SEZIONE 2. CONDIZIONI SPECIALI

### VALIDE SOLO SE RICHIAMATE SULLA SCHEDA DI COPERTURA

<b>Copertura della responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici</b>
---

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Tecnico**, l'esclusione di cui all' "Articolo 3.1.a" viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

#### Clausola addizionale all' Art.1.2 "Oggetto dell' Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici.

#### Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

#### 4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione e successive modifiche e/o integrazioni (limitatamente all'incarico di verificatore previa compilazione dell'apposito questionario e pagamento del relativo premio);
- c) l'attività di Responsabile Unico del Procedimento;
- d) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti dell'Ente Contraente;
- f) la garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente Contraente è considerato terzo;

L'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.

g) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di lavori Pubblici (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.). Per tale copertura gli **Assicuratori** si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al Decreto Legge 50/2016 e s.m.i. secondo il D.M. 123/04 a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

h) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera  
L'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente garanzia è prestata, entro il limite per Sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella Scheda di Copertura.

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

i) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori  
L'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per Sinistro e per anno pari al Massimale indicato nella Scheda di Copertura.

### Copertura della responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fosse un **Dipendente Legale**, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendente Legale come definito.

## SEZIONE 3 - ESCLUSIONI

### Art. 3.1

### Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni materiali di qualsiasi tipo;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti/Amministratori accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D. Lgs. 209/2005 Titolo X;
- f) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave relativa a Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;

- h) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza, responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- j) richieste di risarcimento già note all'Assicurato prima della data d'inizio della decorrenza del Contratto;
- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- n) derivanti da o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Società di Capitali a partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti;
- o) derivanti da investimenti effettuati con l'utilizzo di **strumenti derivati**.
- p) perdite, danni, responsabilità, pretese, costi o spese, direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un **Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati**, ivi inclusa qualsivoglia azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare qualsivoglia **Atto Cyber, Incidente Cyber o Violazione dei Dati**.
- q) danni derivanti da, basati su, relativi a, risultanti da, causati da, o attribuibili, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a qualsiasi effettiva, asserita o sospetta: **Malattia Trasmissibile; o Epidemia o Pandemia**

#### **Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi Dipendente/Amministratore dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale Dipendente/Amministratore nonché le società di cui tale Dipendente e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all' Art 1.5 che precede.

**OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI:** Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

#### **APPENDICE RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un' **Area Specifica**; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un' **Area Specifica** da una persona fisica al di fuori di un' **Area Specifica** per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un' **Area Specifica**, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "**Area Specifica**" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

## **SEZIONE 4 - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

### **Art. 4.1**

#### **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

**Art. 4.2****Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

**Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

**Art. 4.4****Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Copertura. Il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dalla Scheda di Copertura accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 45° giorno successivo alla decorrenza. Il Contraente è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella Scheda di Copertura. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

**Art. 4.5****Durata del contratto – Recesso**

La presente polizza ha durata per il periodo indicato in Scheda di Copertura, con inizio dalle ore 24.00 della data indicata nella scheda di copertura e con scadenza alle ore 24.00 della data indicata nella scheda di copertura.

In caso di durata pluriennale il Contraente può richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.

E' tuttavia facoltà delle Parti disdettare la presente Assicurazione ogni anno previa disdetta da essere inviata a mezzo di Raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 3 (tre) mesi.

**Art. 4.6****Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia**

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

**Art. 4.7****Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

**Art. 4.8****Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

**Foro Competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Brescia e/o dove risiede l'Assicurato.

**Art. 4.10****Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 4.11****Altre Assicurazioni**

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo di dare avviso a tutti gli Assicuratori in caso di sinistro.

**Art. 4.12****Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 4.13****Forma delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 4.14****Clausola Broker**

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è PROGEASS SRL. Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

**Art. 4.15****Tracciabilità dei flussi finanziari**

Gli Assicuratori e la Progeass Srl, si impegnano a rispettare le disposizioni normative perviste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuate dall'Ente agli Assicuratori e alla Progeass Srl, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto già stabilito dalla citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co. 9-bis.

**Art. 4.16****Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

**Art. 4.17****Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

**Art. 4.18****Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all' Art. 1.10 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

**Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Art. 4. 20****Copertura a Secondo Rischio**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica il disposto dell' Art. 4.11 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

## **SEZIONE 5 - COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E GESTIONE DEI SINISTRI.**

### **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo. Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

### **Art. 5.2**

### **Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese Legali**

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 1.2, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall' art. 1917 Codice Civile. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

**Agli effetti degli articoli 1322-1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «Claims Made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:**

- Art. 4.5      Durata del contratto - Recesso;
- Art. 5.1      Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- Art. 4.14     Clausola Broker;
- Art. 3.1      Rischi esclusi dall'assicurazione;
- Art. 1.10     Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva);
- Art. 3.2      Persone non considerate terzi;
- Art. 4.19     Cessazione dell'assicurazione;
- Art. 4.16     Tracciabilità.

### **Il Contraente**

.....